

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 131 del 04-11-2022

Registro generale dei decreti e delle determinine n 131 del 04-11-2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore della Sig.ra Modica Amore Francesca, liquidate con la sentenza della CTP n° 426/03/21 – (accertamento comune di Siculiana)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 426/03/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 426/03/21 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale procuratore, unitamente alla notifica della sentenza, al ns prot n°6805/22;

Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 100,00 comprensivo di accessori previsti per legge e c.u.;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 426/03/21 emessa dalla CTP in favore della Sig.ra Modica Amore Francesca, per l'importo complessivo di € 100,00 comprensivo di oneri previsti per legge e c.u. come da nota spese al ns prot 6805-22;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: [REDACTED] intestato a Modica Amore Francesca;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

**Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri**



Dettaglio E-mail

Mittente: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 28-10-2022 **alle:** 11:50 **Num. Protocollo:** 0006805 **del:** 28-10-2022

Ricevuta il: 28-10-2022 **alle:** 11:50

Scaricata il: 28-10-2022 **alle:** 12:07

Oggetto: POSTA CERTIFICATA; NOTIFICA (Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94) SENTENZA CTP AG N. 426/2021 RICORRENTE MODICA Amore Francesca

Liquidore

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore della Sig.ra Modica Amore Francesca, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1778/2018, Sez. 3°) e definito con sentenza n. 426/2021 del 16.02.2021, depositata il 01.03.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato, all'attestazione di conformità, alla distinta spese, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento tributario già rubricato al ruolo generale n.1778/2018 – Sez. 3° della CTP di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, li 28/10/2022 **Avv. Davide Lo Giudice**

RELATA DI NOTIFICA

(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore della Sig.ra Modica Amore Francesca, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1778/2018, Sez. 3°) e definito con sentenza n. 426/2021 del 16.02.2021, depositata il 01.03.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato, all'attestazione di conformità, alla distinta spese, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento tributario già rubricato al ruolo generale n.1778/2018 – Sez. 3° della CTP di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, lì 28/10/2022

Avv. Davide Lo Giudice



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento del Signori

<input type="checkbox"/>	ZUCCHETTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PRIMA	AUDENZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANFILIPPO	SALVATORE CRISPINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1778/2018
depositato il 15/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20110000010301 TARSUTIA 2011
contro:
SICULIANA COMUNE
PIAZZA BASILE 23 92010 SICULIANA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20110000010301 TARSUTIA 2011
contro:
S.R.R. A.T.O. N. 4 AGRIGENTO
PIAZZA ALDO MORO N.1 92100 AGRIGENTO

difeso da:
MARINO MARILENA
VIA UGO LA MALFA AG CENTRO NUM 46/C 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
MODICA AMORE FRANCESCA
3334562945
VIA GUGLIELMO MARCONI 191 92010 SICULIANA AG

difeso da:
LO GIUDICE DAVIDE
VIA CONSOLARE VALERIA 118 98035 GIARDINI-NAXOS ME

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1778/2018

UDIENZA DEL

16/02/2021 ore 11:00

N° 426/2021

PRONUNCIATA IL:

16 FEB. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01 MAR. 2021

Il Segretario

D.ssa Rita G. Pistone

Pistone

FATTO

Con atto depositato il 15.06.2018 la Sig.ra Modica Amore Francesca, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide lo Giudice, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di Siculiana e S.R.R. ATO 4 AG avverso avviso di accertamento n.20110000010301 del 27-11-2017 notificato il 24-01-2018 TARSU anno 2011, per il mancato pagamento TARSU sugli immobili ubicati in Viale V. Emanuele n.64 Siculiana per un importo di € 317,15 comprensivo di interessi e sanzioni.

A tal fine, gravava l'atto impugnato con le infrascritte censure:

- tardività dell'attività di accertamento per intervenuta decadenza ed estinzione del diritto a riscuotere per decorso dei termini;
- illegittimità della riscossione TARSU 2011 per intervenuta abrogazione della norma primaria da parte dell'art. 49 d. lgs. N.22/97;
- violazione e falsa applicazione della delibera G.M. n.47/2011 con la quale sono state approvate le tariffe TARSU 2011;
- erroneità e illegittimità del calcolo delle sanzioni, interessi e tributi applicati;
- contraddittoria e/o insufficiente indicazione dell'ufficio al quale notificare il ricorso-reclamo;
- omessa indicazione della data e relata in bianco nella copia dell'avviso consegnato al destinatario.

Si costituiva S.R.R. ATO 4 AG, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Marino, giusta procura a margine, in data 06-07-2018, contestando tutti gli avversi rilievi.

In particolare, sosteneva la tempestività della notifica dell'avviso impugnato perché effettuata il 15.12.2017, data coincidente con il deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La disposizione di cui alla legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria) art.1 co. 161 prevede che "Gli Enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei tardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12 del

RGR 1778/2018

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Il D.Lgs. 507/93 art. 70 co.1 dispone che “I soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.

La questione controversa della determinazione iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente da cui computare il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento TARSU è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12759/2012 dal cui orientamento questa Commissione non ha ragioni per discostarsi.

Con la citata sentenza in buona sostanza la Suprema Corte ha affermato che “occorre al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locale è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva”.

Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.

L’interpretazione del dettato normativo non consente pertanto di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.

Nel caso in specie dall’atto di accertamento deve presumersi, fino a prova contraria, che l’occupazione fosse iniziata fin dall’anno 2011 e pertanto il contribuente avrebbe dovuto effettuare la prevista dichiarazione entro il 20 gennaio 2011. A conferma, essendo la debenza richiesta per l’intero anno di imposta 2011, appare pacifico considerare il riconoscimento da parte dell’Ente impositore del possesso antecedente al 20 gennaio 2011 e quindi è legittimo considerare la suddetta annualità come quella dal quale far decorrere i termini decadenziali.

Conseguentemente S.R.R. ATO 4 AG e il Comune di Siculiana devono ritenersi decaduti dal potere di emettere l’atto di accertamento impugnato relativo alla TARSU 2011 in quanto l’avviso di accertamento, consegnato a Poste Italiane il 15.12.2017 e notificato il 24.01.2018, risulta superare il quinquennio successivo all’anno di riferimento dell’imposta.

Per tutte le considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso merita l’accoglimento.




P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 100,00 compreso iva, cap e contributo unificato.

Agrigento li, 16.02.2021

L'ESTENSORE

(Dott. Audenzio Di Prima)



IL PRESIDENTE

(Dott. Cesare Zucchetto)



RGR 1778/2018



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze*

**Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
- Agrigento -**

Prot. 5622/22

Sezione n. 3

Oggetto: Richiesta certificazione passaggio in giudicato.
Sentenza n. 426/2021 pronunciata il 16/2/2021 e
depositata il 1/03/2021
Ricorrente: MOD: CH AMORE FR D NCFSCAR.G.R. 1778/2018

**Vista la richiesta pervenuta in data
Visti gli atti d'ufficio;
Rilevato che, alla data odierna, non sono stati prodotti atti di costituzione
relativi ad eventuale gravame di secondo grado;**

SI CERTIFICA
il passaggio in giudicato della sentenza n. 426/21 pronunciata il 16/02/2021
e depositata il 01/03/2021

Agrigento,

12/10/2022

**Il Segretario
D.ssa Rita Giovanna Pistone**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto **Avv. Lo Giudice Davide**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore della Sig.ra Modica Amore Francesca, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1778/2018, Sez. 3°) e definito con sentenza n.426/2021 dei 16.02.2021/01.03.2021, non appellata e già passata in giudicato

ATTESTO

che le copie informatiche della sentenza n.426/2021 dei 16.02.2021/01.03.2021, estratta telematicamente dal portale della giustizia tributaria; dell'attestazione di passaggio in giudicato del 12.10.2022, sono conformi ai corrispondenti originali custoditi nel suddetto portale ed in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, li 27.10.2022

Avv. Lo Giudice Davide

Lo Giudice Davide

AVV. DAVIDE LO GIUDICE
Viale Regina Elena n. 60 – Canicatti
Cell. 347 691 31 98; PEC: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it
(C.F. LGDDVD67B17B429C; P.IVA: 01856850845)

SENTENZA CTP AG N.426/2021 - pubbl. il 01/03/2022

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

Spese vive	
contributo unificato tributario	€ 30,00
Compenso professionale netto:	€ 47,97
Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€ 7,20
Cassa Avvocati (4% su € 287,50)	€ 2,21
	<u>€ 57,38</u>
	Totale imponibile
IVA 22% su imponibile	€ 12,62
	Totale documento
	€ 100,00
	Netto a pagare
	€ 100,00

Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

* La suddetta somma di € 100,00 dovrà essere versata in favore della sig.ra Modica Amore Francesca tramite bonifico al seguente indirizzo [REDACTED], conto corrente intestato a Modica Amore Francesca.

Canicatti, li 27.10.2022

Avv. Davide Lo Giudice

Lo Giudice Davide